

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

Art. 2

(Unità produttive ricostruite in ambito)

1. Al comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977 dopo le parole <<della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici,>> sono inserite le seguenti: <<ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico - sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana,>>.